



COMUNE DI ORSOGNA

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI DIFESA AMBIENTALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. ____ del _____

1. FINALITA'

1. Il Comune di Orsogna istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e Controllo, in merito a deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

2. VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Volontariato comunale di Difesa Ambientale e Controllo costituisce servizio volontario e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.
2. L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.
3. I Volontari sono tenuti a iscriversi nell'apposito albo dei Volontari del Comune di Orsogna al fine di avere la copertura assicurativa per loro e per terzi.

3. FIGURE COSTITUENTI IL RAPPORTO DI VOLONTARIATO

1. Ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia amministrativa, in merito alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, il controllo in materia ambientale ed in particolare in merito al fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale è affidata, altresì ad ispettori ambientali volontari che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
2. I soggetti di cui al comma 1 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
3. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Si definisce, ai sensi del presente Regolamento, "Ispettore Ambientale Comunale" la figura di volontario che espleta il servizio di controllo e segnalazione delle sole infrazioni che comportino l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in violazione dei Regolamenti comunali e ordinanze sindacali relative alla difesa dell'ambiente secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 7, 8, 10 e 12 del presente Regolamento.
2. Il servizio di volontariato è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

5. NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei a conclusione del corso di formazione di cui al successivo art. 11, specificatamente per la sola segnalazione delle violazioni di regolamenti e ordinanze comunali.
2. Tale provvedimento ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

6. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO

1. L'incarico di ispettore ambientale volontario è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.
2. L'ispettore ambientale comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.
3. All'ispettore ambientale comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all'incarico di ispettore ambientale ricoperto.

4. L'ispettore ambientale comunale, nell'espletamento del servizio, porta con sé il tesserino di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.
5. L'espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri Enti o di somme elargite a titolo di rimborso spese a carico del Comune.

7. ATTIVITA' E FUNZIONI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. Gli ispettori ambientali esplicano le attività che si estrinsecano sinteticamente:
 - nel presidio e controllo dello stato di igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
 - nel controllo dei "rilasci" di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi, redigendo un rapporto alla Polizia Municipale dove è riportato il nome/i di coloro che non rispettano le prescrizioni regolamentari;
 - nel controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai competenti settori comunali situazioni di degrado e/o pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari;
 - nel presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali.
2. L'Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione del modello di segnalazione della violazione che verrà utilizzato dagli operatori nello svolgimento delle funzioni citate.
3. Resta in capo alla Amministrazione Comunale, per il tramite della Polizia Locale, la potestà sanzionatoria e di notifica.

8. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'ispettore ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni deve:
 - assicurare il servizio come stabilito dal Comune tramite il coordinatore (come da art. 13);
 - svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;
 - operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - portare il distintivo durante il servizio e qualificarsi previa esibizione del tesserino di riconoscimento rilasciati dal Sindaco;
 - usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.
2. E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. Gli organi istituzionali preposti (Polizia Locale – Carabinieri – Corpo Forestale dello Stato – Polizia Provinciale – Polizia di Stato – Guardia di Finanza , ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'ispettore ambientale comunale; di tale segnalazione si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
2. Il Sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto motivato.

10. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE

1. Il Comune organizza un corso di formazione di base per tutti gli aspiranti ispettori ambientali comunali. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
2. Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esterno esperto in materia individuato dall'Amministrazione comunale.
3. Oltre al Corso, è previsto inoltre un periodo di tirocinio in affiancamento agli agenti della Polizia Locale, Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato, o di altri corpi di vigilanza riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti.

11. COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune, quale ente organizzatore del servizio, provvede al corretto funzionamento del servizio ed in particolare:
 - all'assicurazione contro infortuni degli ispettori ambientali comunali;
 - alla nomina del coordinatore, **sentita la Polizia Locale**, che predispone programmi di lavoro, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio e di turno, indicando la zona di competenza, le modalità e la durata del servizio.

12. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile, entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.